APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE «ISTRIA TRIESTE» PER I SERVIZI SOVVENZIONATI DEL GRUPPO F (TRIESTE)

Art. 2 (Approvazione)

La spesa per l'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo precedente fara' carico al capitolo 34 del bilancio del Ministero delle comunicazioni (servizi per la marina mercantile) per l'esercizio finanziario 1938-39 residui passivi e competenza e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1956-57.

Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Benni - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Versione in vigore dal 26 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione con la Societa' anonima di navigazione «Istria Trieste» per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 949
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-con-la-societa-anonima-di-navigazione/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it